

REGIONE DELLA PUGLIA

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

SESSIONE

ADUNANZA DEL 17 dicembre 1974 DI CONVOCAZIONE

N. prot.
 N. 4 dell'O.d.G.
 N. 90 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Legge regionale: "Realizzazione di impianti di stabulazione di molluschi lamellibranchi".

L'anno millenovecentosettantaquattro il giorno diciassette del mese di dicembre alle ore 10,30 in Bari, nel palazzo della Provincia al Lungomare N. Sauro e nella sala delle adunanze in seduta pubblica si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del sig. On. Prof. Beniamino Finocchiaro
 vice presidenti i sigg. On. Dott. Giuseppe Matarrese - Dott. Raffaele Augelli
 segretari i sigg. Comm. Alessandro Laera - Sig. Antonio Ventura
 e con l'assistenza del Segretario Generale sig. dott. Eraldo Panunzio

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) Abbadessa avv. Giuseppe	si		26) Matarrese on. dr. Giuseppe	si	
2) Alemanno dr. Francesco	"		27) Monfredi avv. Angelo		si
3) Andretta avv. Aurelio	"		28) Palma avv. Vincenzo	si	
4) Aprile Brizio prof. Leonardo	"		29) Panico sig. Pasquale	"	
5) Augelli avv. Raffaele	"		30) Papa sig. Giuseppe		si
6) Baldassarre dr. Gaetano	"		31) Papapietro sig. Giovanni	si	
7) Borgia dr. Carlo	"		32) Piacquadio avv. Antonio	"	
8) Calvario avv. Pasquale	"		33) Principalli sig. Giacomo		"
9) Clemente sig. Tommaso	"		34) Prof. Nicola ^{za prof. Nicola}	"	
10) Ciuffreda avv. Pasquale		si	35) Carta dr. Nicola	"	
11) Colamonaco sig.ra Maria		"	36) Raimondo sig. Cosimo Michele	"	
12) Colonna cav. uff. Giuseppe	si		37) Rizzo prof. Marcello	"	
13) Consiglio avv. Gabriele	"		38) Romano avv. Domenico	"	
14) Conte prof. Giuseppe	"		39) Romeo on. Antonio	"	
15) Dr. Erosio ^{Cantatore prof. Giuseppe}	"		40) Rossi dr. Angelo	"	
16) Dilonardo prof. Giovanni	"		41) Rotolo avv. Nicola	"	
17) Di Stefano sig. Nicola	"		42) Sasso on. prof. Giuseppe	"	
18) Fantasia prof. Matteo	"		43) Scamarcio avv. Gaetano	"	
19) Finocchiaro prof. Beniamino	"		44) Schilardi prof. Giovanni	"	
20) Fiore dr. Alessandro	"		45) Somma sig. Antonio	"	
21) Giampaolo prof. Filippo	"		46) Sorice avv. Enzo	"	
22) Grosso dr. Antonio		si	47) Tarricone prof. Luigi	"	
23) Laera sig. Alessandro	si		48) Tatarella dr. Giuseppe	"	
24) Liuzzi dr. Francesco	"		49) Trisorio Liuzzi avv. Gennaro	"	
25) Margiotte avv. Giovanni	"		50) Ventura sig. Antonio	"	

A relazione del sig. Presidente.

Il Presidente informa l'Assemblea che quarto argomento iscritto all'ordine del giorno è l'approvazione della legge regionale: "Realizzazione di impianti di stabulazione di molluschi lamellibranchi".

Dà la parola al Presidente della IV Commissione Consiliare Permanente, Avv. Gaetano Scamarcio.

- Omissis -

Segue la discussione generale sulla legge.

- Omissis -

Il Presidente avverte l'Assemblea che bisogna votare la legge articolo per articolo.

Ne dà lettura:

Art. 1

La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla Sanità, è autorizzata a indire appalto-concorso per la realizzazione di una rete regionale di impianti di stabulazione di molluschi lamellibranchi.

Gli impianti di stabulazione dovranno assicurare che l'acqua marina per il trattamento dei molluschi lamellibranchi risponda ai requisiti igienici e sanitari richiesti dalla normativa statale vigente e in particolare dalla legge 4 luglio 1929, n. 1315 e dal Decreto del Ministro per la Sanità del 14 novembre 1973.

Una commissione tecnica, costituita ai sensi del penultimo comma del presente articolo, individuerà le località in cui realizzare gli impianti di stabulazione e la capacità lavorativa che ciascuno di essi dovrà avere.

Nella scelta delle località in cui realizzare gli impianti di stabulazione, la commissione tecnica di cui al comma successivo della presente legge terrà conto dell'esigenza di far costruire gli impianti stessi su suoli del demanio marittimo, o di proprietà di Comuni, ovvero ceduti gratuitamente da privati.

..... La Commissione tecnica è presieduta dall'assessore regionale alla Sanità o un suo delegato e costituita da:.....

- - i capi degli Uffici del Medico Provinciale della Regione;.....
- - i capi degli Uffici del Veterinario Provinciale della Regione;.....
- - due esperti designati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alla Sanità, di cui uno esperto in igiene e l'altro in biologia marina;.....
- - due rappresentanti degli operatori della molluschicoltura, designati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alla Sanità;.....
- - due rappresentanti degli operatori commerciali in prodotti della molluschicoltura, designati dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore regionale alla Sanità;.....
- - da un funzionario tecnico della regione esperto in opere marittime, designato dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore regionale ai Lavori Pubblici;.....
- - da un funzionario amministrativo dell'assessorato regionale alla Sanità con funzione di segretario della Commissione, designato dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore regionale alla Sanità.....

..... La Commissione funge da commissione giudicatrice dell'appalto-concorso.....

..... Il Presidente informa l'Assemblea che è stato presentato dai Consiglieri Romeo, Somma e Colamonaco un emendamento sostitutivo dei primi cinque capoversi: " Al fine di determinare la conoscenza approfondita e continua dello stato d'inquinamento delle coste pugliesi e dei bacini esistenti è istituita la carta ecologica delle coste pugliesi. Per la compilazione e l'aggiornamento di detta carta è costituita presso l'Assessorato alla Sanità apposita commissione, nominata dalla Giunta, sentito il parere della IV^a Commissione consiliare. Tale commissione, presieduta dal

l'assessore regionale alla Sanità o da un delegato, è costituita da:".

Posto ai voti l'emendamento è respinto con votazione palese a maggioranza.

Il Presidente informa l'Assemblea che è stato presentato dai consiglieri Romeo, Somma e Colamonaco un emendamento sostitutivo al 4° comma: sopprimere dopo le parole "demanio marittimo" la congiunzione "o"; sostituire le parole "ovvero ceduti gratuitamente" con la congiunzione "o"; sostituire la parola "da" con la parola "di".

Posto ai voti l'emendamento è approvato con votazione palese all'unanimità.

Il Presidente informa l'Assemblea che è stato presentato dai Consiglieri Romeo, Somma e Colamonaco un emendamento aggiuntivo: dopo il terzo punto del 5° comma aggiungere le parole: "da due consiglieri regionali nominati dalla IV^a Commissione, di cui uno della minoranza".

Posto ai voti è respinto con votazione palese a maggioranza.

Il Presidente pone, quindi, ai voti l'articolo così emendato.

E' approvato con votazione palese a maggioranza con l'astensione del P.C.I.

Art. 2

Il capitolato speciale per l'appalto-concorso dovrà indicare la ubicazione di ciascun impianto di stabulazione da realizzare e la relativa capacità lavorativa, nonché richiedere, in relazione alle capacità lavorativa indicata, che i progetti concorrenti prevedano:

1) le caratteristiche della presa d'acqua marina e la sua portata che dovrà assicurare la capacità di ricambio totale ogni due ore dell'acqua delle vasche di stabulazione;

2) il tipo dell'eventuale trattamento di depurazione dell'acqua marina;

3) il dimensionamento, adeguato alla capacità lavorativa massima dell'impianto di stabulazione, dell'eventuale impianto di trat

tamento dell'acqua marina;

4) le dimensioni e il numero delle vasche destinate alla stabulazione;

5) il tipo di trattamento per la chiarificazione delle acque di scarico;

6) il dimensionamento, adeguato alla capacità massima lavorativa dell'impianto di stabulazione, dell'impianto per la chiarificazione delle acque di scarico;

7) le caratteristiche e la capacità lavorativa, adeguata alla capacità lavorativa massima dell'impianto di stabulazione, degli impianti di lavaggio, pesatura e confezionamento;

8) il tipo di trattamento dei materiali di rifiuto e il dimensionamento del relativo impianto, adeguato alla capacità lavorativa massima dell'impianto di stabulazione.

Il capitolato speciale per l'appalto-concorso prevederà inoltre che la spesa per la realizzazione degli impianti di stabulazione verrà liquidata in rate annuali e stabilirà in percentuale l'ammontare della rata annua per ciascuno degli impianti di stabulazione rispetto all'ammontare dello stanziamento annuo previsto nel bilancio della Regione.

E' approvato, con votazione palese a maggioranza con l'astensione del P.C.I..

Art. 3

La gestione degli impianti di stabulazione costruiti ai sensi della presente legge sarà affidata dalla Giunta regionale a:

- Comuni;

- Imprese cooperative di produttori iscritti nel registro della pesca ai sensi dell'art. 11 della legge 14 luglio 1965, n. 963, o a loro consorzi;

- Imprese commerciali regolarmente autorizzate alla vendita, o a loro consorzi.

La cessione gratuita del suolo per la realizzazione degli impianti costituisce titolo preferenziale, ma non vincolante, per l'affidamento della gestione.

La Giunta regionale stabilirà con proprio atto deliberativo le modalità per l'affidamento della gestione e disciplinerà l'uso pubblico, che dovrà in ogni caso essere garantito, degli impianti di stabulazione costruiti ai sensi della presente legge.

Gli enti, le imprese e i consorzi previsti nel primo comma del presente articolo, i quali abbiano ottenuto la gestione degli impianti di stabulazione realizzati ai sensi della presente legge, dovranno assicurare la continuità di funzionamento e la perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, a pena di revoca immediata dello atto di affidamento della gestione.

Il Presidente informa l'Assemblea che è stato presentato dai Consiglieri Romeo, Somma e Colamonaco un emendamento sostitutivo al 1° comma, dopo la parola "Comuni" sostituire gli ultimi due punti del comma con " solo nel caso che il Comune a cui si propone di affidare l'impianto dichiarerà la sua indisponibilità, gli impianti possono essere affidati a imprese cooperative di produttori iscritti nel registro della pesca ai sensi dell'art. 11 della legge 14/7/1965, n. 963, o a loro Consorzi".

Posto ai voti è respinto con votazione palese a maggioranza.

Il Presidente informa l'Assemblea che è stato presentato dai Consiglieri Romeo, Somma e Colamonaco un emendamento soppressivo dell'intero 2° comma.

Posto ai voti è respinto con votazione palese a maggioranza.

Il Presidente pone, quindi, ai voti l'articolo nell'originale stesura.

E' approvato a maggioranza con l'astensione del P.C.I.

=====

Art. 4

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge fissato per il 1974 in L. 800.000.000= si farà fronte con le disponibilità di cui al cap. 324/2 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1974.

La competenza della spesa medesima è posta a carico dell'esercizio in cui la presente legge sarà perfezionata.

Uguale stanziamento sarà previsto nello stato di previsione della spesa degli esercizi successivi, fino alla totale copertura della spesa globale risultante dall'espletamento dell'appalto-concorso.

A tal fine saranno utilizzate parte delle disponibilità rivenienti alla Regione dall'applicazione dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n.281.

E' approvato con votazione palese a maggioranza con l'astensione del P.C.I.

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli artt. 127, 2° comma, della Costituzione e 60 dello Statuto della Regione Puglia, ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Approvato con votazione palese a maggioranza con l'astensione del P.C.I..

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente informa l'Assemblea che si deve votare la legge nel suo complesso.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita e fatta propria la relazione alla legge;

Preso atto della discussione generale sulla legge;

Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli della legge, a maggioranza di voti, con l'astensione del P.C.I. e M.S.I., espressi ed accertati per alzata di mano

..... D. E. L. I. B. E. R. A.

di approvare, così approva, la legge: "Realizzazione di impianti di stabulazione di molluschi lamellibranchi", nel testo che segue composto di n. 5 articoli:

..... Art. 1

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla Sanità, è autorizzata a indire appalto-concorso per la realizzazione di una rete regionale di impianti di stabulazione di molluschi lamellibranchi.

Gli impianti di stabulazione dovranno assicurare che l'acqua marina per il trattamento dei molluschi lamellibranchi risponda ai requisiti igienici e sanitari richiesti dalla normativa statale vigente e in particolare dalla legge 4 luglio 1929, n. 1315 e dal Decreto del ministro per la Sanità del 14 novembre 1973.

Una commissione tecnica, costituita ai sensi del penultimo comma del presente articolo, individuerà le località in cui realizzare gli impianti di stabulazione e la capacità lavorativa che ciascuno di essi dovrà avere.

Nella scelta delle località in cui realizzare gli impianti di stabulazione, la commissione tecnica di cui al comma successivo della presente legge terrà conto dell'esigenza di far costruire gli impianti stessi su suoli del demanio marittimo, di proprietà di Comuni, o di privati.

La Commissione tecnica è presieduta dall'assessore regionale alla Sanità o un suo delegato e costituita da:

- - i capi degli uffici del Medico Provinciale della Regione;.....
- - i capi degli uffici del Veterinario Provinciale della Regione;
- - due esperti designati dalla Giunta regionale su proposta dello
..... assessore regionale alla Sanità, di cui uno esperto in igiene e
..... l'altro in biologia marina;.....
- - due rappresentanti degli operatori della molluschicoltura, desi-
..... gnati della Giunta regionale su proposta dell'assessore regiona

le alla Sanità;

- due rappresentanti degli operatori commerciali in prodotti della molluschicoltura, designati dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore regionale alla Sanità;

- da un funzionario tecnico della Regione esperto in opere marine, designato dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore regionale ai Lavori Pubblici;

- da un funzionario amministrativo dell'assessorato regionale alla Sanità con funzione di segretario della Commissione, designato dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore regionale alla Sanità.

La commissione funge da commissione giudicatrice dell'appalto-concorso.

Art. 2

Il capitolato speciale per l'appalto-concorso dovrà indicare l'ubicazione di ciascun impianto di stabulazione da realizzare e la relativa capacità lavorativa, nonché richiedere, in relazione alla capacità lavorativa indicata, che i progetti concorrenti prevedano:

1) le caratteristiche della presa d'acqua marina e la sua portata che dovrà assicurare la capacità di ricambio totale ogni due ore dell'acqua delle vasche di stabulazione;

2) il tipo dell'eventuale trattamento di depurazione dell'acqua marina;

3) il dimensionamento, adeguato alla capacità lavorativa massima dell'impianto di stabulazione, dell'eventuale impianto di trattamento dell'acqua marina;

4) le dimensioni e il numero delle vasche destinate alla stabulazione;

5) il tipo di trattamento per la chiarificazione delle acque di scarico;

6) il dimensionamento, adeguato alla capacità massima lavorativa dell'impianto di stabulazione, dell'impianto per la chiarificazione delle acque di scarico;

7) le caratteristiche e la capacità lavorativa, adeguata alla capacità lavorativa massima dell'impianto di stabulazione, degli impianti di lavaggio, pesatura e confezionamento;

8) il tipo di trattamento dei materiali di rifiuto e il dimensionamento del relativo impianto, adeguato alla capacità lavorativa massima dell'impianto di stabulazione.

Il capitolato speciale per l'appalto-concorso prevederà inoltre che la spesa per la realizzazione degli impianti di stabulazione verrà liquidata in rate annuali e stabilirà in percentuale l'ammontare della rata annua per ciascuno degli impianti di stabulazione rispetto all'ammontare dello stanziamento annuo previsto nel bilancio della regione.

Art. 3

La gestione degli impianti di stabulazione costruiti ai sensi della presente legge sarà affidata dalla Giunta regionale a:

- Comuni;

- Imprese cooperative di produttori iscritti nel registro della pesca ai sensi dell'art. 11 della legge 14 luglio 1965, n. 963, o a loro consorzi;

- Imprese commerciali regolarmente autorizzate alla vendita, o a loro consorzi.

La cessione gratuita del suolo per la realizzazione degli impianti costituisce titolo preferenziale, ma non vincolante, per l'affidamento della gestione.

La Giunta regionale stabilirà con proprio atto deliberativo le modalità per l'affidamento della gestione e disciplinerà l'uso pubblico, che dovrà in ogni caso essere garantito, degli impianti di stabulazione costruiti ai sensi della presente legge.

..... Gli enti, le imprese e i consorzi previsti nel primo comma del
..... presente articolo, i quali abbiano ottenuto la gestione degli impian-
..... ti di stabulazione realizzati ai sensi della presente legge, dovran-
..... no assicurare la continuità di funzionamento e la perfetta manuten-
..... zione ordinaria e straordinaria degli impianti, a pena di revoca im-
..... mediata dell'atto di affidamento della gestione.

..... Art. 4

..... All'onere derivante dall'attuazione della presente legge fissa-
..... to per il 1974 in L. 800.000.000= si farà fronte con le disponibili-
..... tà di cui al cap. 324/2 dello stato di previsione della spesa di bi-
..... lancio 1974.

..... La competenza della spesa medesima è posta a carico dell'eser-
..... cizio in cui la presente legge sarà perfezionata.

..... Ugual stanziamento sarà previsto nello stato di previsione del-
..... la spesa degli esercizi successivi, fino alla totale copertura della
..... spesa globale risultante dall'espletamento dell'appalto-concorso.

..... A tal fine saranno utilizzate parte delle disponibilità rivenien-
..... ti alla Regione dall'applicazione dell'art. 9 della legge 16 maggio
..... 1970, n. 281.

..... Art. 5

..... La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per
..... gli effetti degli artt. 127, comma 2, della Costituzione e 60 dello
..... Statuto della Regione Puglia ed entra in vigore il giorno stesso del-
..... la sua pubblicazione.

..... IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

..... Finocchiaro

..... I CONSIGLIERI SEGRETARI

..... Laera - Ventura